

RAFFRONTO

<p>Legge regionale n. 47 del 19 dicembre 2018 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)</p>	<p>Proposta di legge n. 354/12[^] di iniziativa del consigliere regionale G. Crinò, recante: “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019).”</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>Art. 14 Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 25/2013.</p>	<p>Art. 14 Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 25/2013.</p>
<p>1. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane calabresi di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato a effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire che la comunità montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali).</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle soppresse comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari della Regione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina.</p>	<p>3. I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2026. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina.</p>
<p>(...)</p>	<p>3 bis. Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull’attività svolta e sulle criticità riscontrate, all’articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all’articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’andamento delle attività di liquidazione.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>